

COMUNE DI MASSA MARITTIMA
PROVINCIA DI GROSSETO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Numero 39 Del 08-07-20

Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

L'anno duemilaventi e questo giorno otto del mese di luglio alle ore 21:00, in MASSA MARITTIMA, nella sala Consiliare, convocato il Consiglio Comunale ai sensi di legge e di regolamento. In apertura della discussione del presente punto all'O.d.g. risultano presenti i Sig.ri:

GIUNTINI MARCELLO	P	MARCONI IRENE	P
FIORINI BARBARA	A	BALESTRI LORENZO	P
GIOVANNETTI MAURIZIO	P	BORELLI FIORENZO	A
GIULIANI ALESSANDRO	P	MAZZINGHI MARCO	P
FAZZINI GIULIANA	P	BUSSOLA LOREDANA	A
GUCCI MARIA ANGELA	P	BROGI DANIELE	P
TERROSI IVAN	P		

Assegnati n. 13	Presenti n. 10
In carica n. 13	Assenti n. 3

Popolazione legale abitanti N. 8.614

Partecipa il Segretario Generale del Comune Sig. LONGO DANIELE.
Accertato quindi il numero legale dei presenti per essere l'adunanza valida in Prima Convocazione il Sig. GIUNTINI MARCELLO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e apre la seduta.

Consiglieri presenti e votanti n. 10

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione spiegando che la modifica al regolamento di contabilità si è resa necessaria in quanto in esso è contenuto il tema delle rateizzazioni delle imposte. Se fosse approvata la proposta in esame si introdurrebbe un principio generale di rateizzazione delle imposte che è motivato dall'esigenza di essere vicini ai contribuenti in questo particolare momento di difficoltà. Il Sindaco evidenzia che chiaramente per le rateizzazioni di debiti superiori a 15.000,00 è necessario prestare idonea garanzia fideiussoria.

Interviene il Consigliere Mazzinghi che dichiara la propria astensione dalla votazione in quanto, a suo avviso, non si sono adottate misure idonee e pienamente adeguate per sostenere la popolazione durante il presente momento di crisi.

Il Consigliere Giuliani dichiara il voto contrario su tutte le proposte esaminate ed esprime una valutazione negativa sia nella sostanza che nella forma. La Maggioranza è stata contraria ad ogni forma di dialogo e non ha portato alcuna delle proposte in discussione all'interno della conferenza dei Capigruppo ovvero all'interno delle Commissioni consiliari. L'Amministrazione agisce in materia totalmente unilaterale così che viene meno anche un confronto sulle regole del gioco.

Il Consigliere Brogi esprime il voto contrario del Gruppo della Lega per ragioni analoghe a quelle dei Repubblicani. Se si volesse avere spirito realmente costruttivo si penserebbe a coinvolgere i gruppi di Minoranza almeno su quelle scelte che riguardano tutti i cittadini.

Interviene il Consigliere Terrosi che dichiara di prendere atto che la Minoranza ribadisce il contenuto di dichiarazioni già rese in altre numerose occasioni. Si ascoltano recriminazioni sulla mancata attivazione delle Commissioni, su chi è dentro, su chi è stato escluso. La Maggioranza voterà a favore delle proposte di cui ai punti 4,5, e 6 dell'ordine del giorno.

Il Sindaco osserva come appaia paradossale che si lamenti di non far parte delle Commissioni che ne è uscito sbattendo la porta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm. recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il D. Lgs. 23.06.2011, n.118 e ss.mm recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato, ai sensi dell'art. 152, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., con delibera del Consiglio Comunale numero 116 del 13.12.2017;

PRESO ATTO che con i commi 796 e seguenti della legge di bilancio 2020 (legge 160/2019), è stata modificata la disciplina in materia di gestione delle istanze di rateizzazioni in base alla quale, pur lasciando un'ampia autonomia regolamentare agli Enti Locali ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 446/97, impone la previsione di un numero di rate mensili non inferiore a 36 in caso di istanze di rateizzazione di importo superiore ai € 6.000,00;

RITENUTO opportuno creare una disciplina unica per i tributi comunali in materia di rateizzazioni e prevedere nell'ambito del Regolamento di Contabilità la relativa disciplina;

RAVVISATA la necessità pertanto di inserire, nell'ambito del Regolamento di Contabilità, i criteri per la concessione delle rateizzazioni dei tributi comunali all'interno del Capo V, "Regolamentazione delle Entrate", l'articolo 25 Bis " **Entrate di natura tributaria: disciplina delle dilazioni di pagamento**"

1 Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa, dal Responsabile del Settore, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle di pagamento, avvisi di liquidazione e accertamento, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio tributi e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese indicato. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura pari al tasso applicato al Comune dal Tesoriere in caso di anticipazioni di cassa oltre al rimborso delle spese (es. spese di notifica di atti)

2 L'ufficio dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento".

La rateazione non è consentita nei seguenti casi:

a) quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;

b) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;

c) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 300,00.

3. La durata del piano rateale non può eccedere le 12 rate mensili, se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 6.000,01. Per le istanze di rateizzazione superiori a euro 6.000,00 può essere concessa una rateizzazione, a cadenza mensile, di 36 rate. In caso di importi complessivamente dovuti superiori a € 15.000,00 costituisce condizione essenziale la presentazione di idonea polizza fidejussoria rilasciata da primario istituto di credito bancario o assicurativo. Ai fini della rateizzazione del pagamento del debito tributario può essere accettata anche una cessione totale o parziale di un credito vantato dal contribuente a favore di terzi. La cessione di credito dovrà avvenire con atto che dovrà attestare, tra le altre cose, l'effettiva esistenza del credito e il suo ammontare; La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà del contribuente; La Giunta Comunale può in particolari circostanze da valutare caso per caso, autorizzare il responsabile del settore a derogare alla richiesta della polizza fidejussoria;

4. Per l'autorizzazione alla dilazione di pagamento il contribuente deve avere versato la prima rata del piano di rateizzazione comunicata dall'ufficio tributi; l'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a € 50,00;

5. In caso di mancato pagamento di due rate, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo o ingiunzione, maggiorato delle spese di riscossione.

6. La scadenza delle rate è di massima mensile ma è data facoltà dell'Ufficio tributi di concordare con il contribuente una diversa periodicità delle rate del piano di ammortamento rispetto a quella mensile.

7. Il contribuente in ogni momento può estinguere il debito residuo in un'unica soluzione.”

VISTO lo schema di regolamento di contabilità predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario, allegato a parte integrante e sostanziale del presente atto integrato con l'art. 25 bis di cui sopra;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere del Revisore Unico, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b). n. 7, del summenzionato D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.;

CON voti Favorevoli 7 (Consiglieri Giuntini, Giovannetti, Gucci, Marconi, Terrosi, Balestri, Fazzini) Contrari 2 (Consiglieri Giuliani, Brogi) Astenuti 1 (Consigliere Mazzinghi) espressi in forma palese per alzata di mano dai presenti e votanti

DELIBERA

Le premesse sono integralmente richiamate

1) Di integrare il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 116 del 13.12.2017, con i criteri per la concessione delle rateizzazioni dei tributi comunali all'interno del Capo V, "Regolamentazione delle Entrate", l'articolo 25 Bis " **Entrate di natura tributaria: disciplina delle dilazioni di pagamento**"

3 *Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa, dal Responsabile del Settore, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle di pagamento, avvisi di liquidazione e accertamento, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio tributi e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese indicato. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura pari al tasso applicato al Comune dal Tesoriere in caso di anticipazioni di cassa oltre al rimborso delle spese (es. spese di notifica di atti)*

4 *L'ufficio dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento".*

La rateazione non è consentita nei seguenti casi:

a) *quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;*

b) *quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;*

c) *se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 300,00.*

3. La durata del piano rateale non può eccedere le 12 rate mensili, se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 6.000,01. Per le istanze di rateizzazione superiori a euro 6.000,00 può essere concessa una rateizzazione, a cadenza mensile, di 36 rate. In caso di importi complessivamente dovuti superiori a € 15.000,00 costituisce condizione essenziale la presentazione di idonea polizza fidejussoria rilasciata da primario istituto di credito bancario o assicurativo. Ai fini della rateizzazione del pagamento del debito tributario può essere accettata anche una cessione totale o parziale di un credito vantato dal contribuente a favore di terzi. La cessione di credito dovrà avvenire con atto che dovrà attestare, tra le altre cose, l'effettiva esistenza del credito e il suo ammontare; La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà del contribuente; La Giunta Comunale può in particolari circostanze da valutare caso per caso, autorizzare il responsabile del settore a derogare alla richiesta della polizza fidejussoria;

4. Per l'autorizzazione alla dilazione di pagamento il contribuente deve avere versato la prima rata del piano di rateizzazione comunicata dall'ufficio tributi; l'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a € 50,00;

5. In caso di mancato pagamento di due rate, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo o ingiunzione, maggiorato delle spese di riscossione.

6. La scadenza delle rate è di massima mensile ma è data facoltà dell'Ufficio tributi di concordare con il contribuente una diversa periodicità delle rate del piano di ammortamento rispetto a quella mensile.

7. Il contribuente in ogni momento può estinguere il debito residuo in un'unica soluzione."

- 2) Di approvare, in attuazione dell'art. 1, comma 796, della legge di bilancio numero 160/2019, il Regolamento di Contabilità come integrato dall'articolo 25 bis il cui testo, integrato con l'art. 25 bis sopra citato, è allegato a parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il regolamento in questione;
- 4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00 con separata votazione resa in forma palese per alzata di mano dai presenti e votanti con il seguente risultato: Favorevoli 7 (Consiglieri Giuntini, Giovannetti, Gucci, Marconi, Terrosi, Balestri, Fazzini) Contrari 2 (Consiglieri Giuliani, Brogi) Astenuti 1 (Consigliere Mazzinghi).

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.LGS N° 267 DEL 18/08/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere:

Favorevole

Data, 26-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F/to: Mucci Francesca

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

Favorevole

[]-ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE.

Data, 26-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F/to: Mucci Francesca

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F/to: GIUNTINI MARCELLO

IL SEGRETARIO GENERALE
F/to: LONGO DANIELE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa:

<p>- All'Albo Pretorio Comunale dal 31-07-20 al 15-08-20 per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi. - E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data con protocollo n. . Dal Municipio, li 31-07-20</p> <p>IL MESSO COMUNALE</p>	<p>Ripubblicata all'Albo Pretorio Comunale dalal..... e contro di essa sono/non sono state presentate opposizioni. Dal Municipio, li</p> <p>IL MESSO COMUNALE</p>
---	---

ESECUTIVITA'

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 08-07-20:

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.LGS N° 267 del 18/08/2000.
- Immediatamente eseguibile ex. Art. 134, comma 4, D.LGS N° 267 del 18/08/2000;

Li , 09-07-20

IL SEGRETARIO GENERALE
F/to: LONGO DANIELE

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo e d'ufficio.

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE
LONGO DANIELE